


Convenzioni ex art.14 D. Lgs. 276/2003

Agenzia Piemonte lavoro



Convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 16-6460/2023

Sottoscritta tra la **Regione Piemonte** e le **Parti Sociali** che fanno parte della Commissione Regionale di Concertazione (CRC) per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle **persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento** nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276



La Convenzione Art. 14: finalità e limiti di copertura

È definita per il tramite di una **esternalizzazione di servizi** dal datore di lavoro ad una cooperativa e consente di coprire **fino al 20%** delle scoperture dell'azienda. La percentuale aumenta al **30%** in caso di assunzione del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato **nell'organico dell'azienda o della cooperativa** nei 24 mesi precedenti.

La convenzione è definita e firmata tra:

Datore di lavoro che esternalizza

Cooperativa che assume la persona con disabilità ed eroga i servizi

APL/Centro per l'Impiego competente per territorio



La Convenzione Art. 14 in breve



Consentono alle aziende di effettuare una parte delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge affidando **una o più commesse**



a **cooperative sociali o consorzi di cooperative** che, per svolgere il servizio esternalizzato, assumono



persone con disabilità che presentino **particolari difficoltà di inserimento lavorativo**



iscritti alle liste del collocamento mirato, individuati con il Centro per l'impiego

La Convenzione Art. 14 in breve

PASSAGGI ESSENZIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE



Un datore di lavoro che vuole **conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative** presenta richiesta scritta di stipula al CPI



L'azienda contatta il CPI di riferimento per la verifica di fattibilità della convenzione



Il CPI, sentito il datore conferente e la cooperativa (o il consorzio) stende **la proposta di convenzione**



Il CPI competente, in accordo con la cooperativa sociale **individua le persone con disabilità** da inserire secondo un progetto personalizzato

PASSAGGI ESSENZIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE



Previo **parere non vincolante della Sottocommissione tecnico-tematica della CRC**, la convenzione è stipulata tra datore di lavoro, cooperativa e CPI



Le persone con disabilità iniziano a lavorare per il datore di lavoro tramite la cooperativa con **un contratto di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi** (* prevista la proroga di 1 anno nella nuova normativa)



La convenzione ha durata pari al contratto di affidamento della commessa il quale ha **durata minima pari a 12 mesi e durata massima pari a 24 mesi**. Le parti hanno facoltà di chiedere un **rinnovo** di ulteriori massimo 2 anni nel caso in cui i/le lavoratori/trici della Convenzione abbiano nel primo biennio trovato **stabile occupazione presso la cooperativa o il datore di lavoro**

II Datore conferente: requisiti

- essere datore di lavoro **privato** soggetto o non soggetto all'obbligo di cui alla L. 68/1999
- avere più di **50 dipendenti** e aver assolto (o si sia impegnato ad assolvere) la rimanente quota d'obbligo con gli altri istituti previsti dalla L. 68/1999
- essere **associato ad uno degli organismi di rappresentanza firmatari** della Convenzione Quadro oppure, se non associato, aderire alla Convenzione Quadro con formale sottoscrizione
- avere almeno **una sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Piemonte**
- applicare il **contratto collettivo di categoria** applicato dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale
- non avere **procedure concorsuali** in corso
- non determinare, con il conferimento della commessa, **effetti negativi sull'occupazione** dell'azienda oppure non averne determinato nel sei mesi precedenti il conferimento

La Cooperativa sociale o i consorzi: requisiti

- essere **cooperative sociali di tipo b)** ai sensi dell'art. 1 della Legge 381/91 attive da almeno 3 anni nell'inserimento lavorativo e **consorzi di cooperative** di cui all'art. 8 della stessa legge
- possedere l'iscrizione **all'Albo Regionale** da almeno 3 anni
- aderire, anche in un a fase successiva**, ad un'Associazione firmataria della Convenzione Quadro Art. 14
- applicare il **contratto collettivo della cooperazione sociale/settore di attività** stipulato dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale
- aver rispettato **gli obblighi di inserimento di eventuali precedenti commesse** di cui all'Art. 14, salvo oggettivo impedimento valutato dal Centro per l'Impiego
- avere nell'organico almeno un lavoratore che possa svolgere le funzioni di **tutoraggio**



Grazie

collocamentomirato@agenziapiemontelavoro.it